

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 15 LUGLIO 2016, N. 14566 IN TEMA DI PATTO DI FUTURA (IN)DIVISIONE DI UN BENE RELATIVO AD UNA SUCCESSIONE NON ANCORA APERTA

La Corte di Cassazione con la sentenza del 15 luglio 2016, n. 14566 ⁽¹⁾, ha statuito, tra l'altro, che: «Configura patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c., l'accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell'altrui futura successione "*mortis causa*", pattuendo di rimanere in comunione ai sensi dell'art. 1111, comma 2, c.c.» ⁽²⁾.

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi riguardo alla qualificazione giuridica di una scrittura privata con la quale si stabilisce testualmente: «Premesso che con atto notarile, stipulando in questi giorni, il padre (...), cede ai (...) figli due appartamenti, già da essi occupati, (appartamento int. (...) a (...) e int. (...) piano terra a (...) nel fabbricato di (...), si pattuisce tra essi che al momento della divisione della casa,» l'uno «avrà la metà della medesima sita ad est e» l'altra «la metà sita ad ovest, intendendosi per centro il vano scale del fabbricato. Il patrimonio non verrà diviso tra fratello e sorella sino a quando non si avrà l'intera disponibilità del medesimo».

Riguardo a tale scrittura la Corte, nel rigettare il ricorso e confermare la sentenza di Appello, evidenzia che: «Ai sensi dell'art. 458 c.c., comma 1, seconda parte, sono patti successorii le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano, così, sorgere un *vinculum iuris*, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24450 del 19/11/2009 ⁽³⁾; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 63 del 06/01/1981 ⁽⁴⁾). Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c., occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione; 3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; 4) se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo "*mortis causa*" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995 ⁽⁵⁾; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 09/07/1976 ⁽⁶⁾). (...). Ora, l'art. 458 c.c., vieta anche proprio il cosiddetto patto successorio dispositivo, riscontrabile quando l'oggetto del contratto sia stato considerato dalle parti come compreso in una futura successione. La norma in esame accomuna, infatti, sotto la sanzione di nullità anche i patti dispositivi, pur non costituendo questi propriamente negozi *mortis causa*, atteso che essi non regolano la devoluzione dell'eredità, ma presuppongono che la stessa si svolga secondo le sue regole, sicché neppure vincolano il *de cuius*. La nullità colpisce, peraltro, anche i patti dispositivi meramente obbligatori, che, cioè, obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria. Va quindi confermata la sentenza della Corte d'Appello (...), che ha ravvisato la contrarietà all'art. 458 c.c., della scrittura intercorsa tra le parti» nella quale i figli «premesso che con distinto atto il padre (...) avrebbe venduto ai medesimi figli due diversi appartamenti, pattuivano che, al

momento della divisione della casa compresa nel patrimonio di (...), la cui successione non era a quel momento affatto aperta, l'uno avrebbe avuto una metà dell'immobile e l'altra la restante metà, stabilendosi che il patrimonio paterno non sarebbe stato diviso tra fratello e sorella sino al conseguimento della piena disponibilità dello stesso. Oggetto di quella convenzione erano inequivocamente beni da prendersi dall'eredità di (...) e l'accordo verteva sui diritti spettanti ai due fratelli in relazione alla futura successione "*mortis causa*" del genitore. Dunque, configura un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c., l'atto con il quale due soggetti, nella specie, fratello e sorella, si attribuiscono le rispettive quote della proprietà di un immobile oggetto di futura comunione ereditaria, con l'intento di disporre dei diritti che ai sottoscrittori potrebbero spettare sulla successione non ancora aperta del loro genitore. Dà parimenti luogo ad un invalido patto successorio dispositivo - avendo, come suo elemento essenziale, l'intenzione delle parti di regolamentare la disponibilità di un bene che esse, allo stato, riconoscono essere altrui e che prevedono diventerà in futuro di loro pertinenza *mortis causa* l'accordo stipulato fra gli aspiranti coeredi di rimanere in comunione, ex art. 1111 c.c., comma 2, nella specie avente durata indeterminata, in quanto correlato al recupero della piena disponibilità dell'immobile a seguito dell'estinzione dell'usufrutto gravante su di esso».

Cristina Lomonaco e Antonio Musto

1) Cass., 15 luglio 2016, n. 14566, in *dejure.it*.

2) Cass., 15 luglio 2016, n. 14566, così massimata in *Giustizia Civile Massimario*, 2016.

3) Cass., 19 novembre 2009, n. 24450, in *Giust. civ.*, 2010, 9, 1895, con nota G. Vidiri, *I difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori*; in *Dir. famiglia*, 2010, 3, 1149, con nota A. Musto, *Il profilo identitario degli strumenti alternativi al testamento*.

4) Cass., 6 gennaio 1981, n. 63, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, fasc. 1.

5) Cass., 16 febbraio 1995, n. 1683, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 357; in *Giust. civ.*, 1995, I, 1501.

6) Cass., 9 luglio 1976, n. 2619, in *Rep. Foro it.*, 1976, voce *Successione ereditaria*, n. 21.